

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Croveto
dott.ssa Loredana Leoncini

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia
avv. Andreina Gastaldo

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA dati di Mimmo Tringale



Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di ottobre
- *Bonus* arredi: buoni i pagamenti con carta di credito o *bancomat*
- Chiarimenti sulla fruizione della detrazione del 65% per il risparmio energetico e per interventi antisismici
- Le *Stp* in cerca di chiarezza
- Imposta di registro: dal 1° gennaio 2014 più convenienti i trasferimenti delle abitazioni
- La verifica dei limiti di deducibilità per i rimborsi chilometrici a dipendenti ed amministratori
- Beni ai soci e finanziamenti – comunicazione 2012 da inviare entro il 12 dicembre 2013
- I soggetti tenuti all'effettuazione delle comunicazioni
- La comunicazione dei beni utilizzati da soci e familiari
- La comunicazione dei finanziamenti



BILANCIO

Spiegati gli effetti fiscali delle correzioni degli errori in bilancio

Il documento di prassi parte dal tema civilistico, individuando le fattispecie che rilevano in quanto considerate “*correzioni di errori contabili*”, che non devono essere confuse con i cambiamenti di stima o di principi contabili. Per correggere l'errore contabile l'estensore del bilancio deve imputare alla parte straordinaria del conto economico dell'esercizio in cui questo emerge una componente a rettifica della voce patrimoniale interessata. La componente in questione non assume in prima battuta rilievo ai fini fiscali, non essendovi i presupposti per la deduzione delle sopravvenienze passive o per la tassazione di quelle attive.

Nel caso in cui il contribuente abbia imputato un componente negativo in un periodo di imposta successivo rispetto a quello di competenza, dovrà effettuare una variazione in aumento nel periodo in cui emerge l'errore. Se, invece, l'omessa contabilizzazione riguarda un componente positivo, vi dovrà essere una variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo in cui si è intervenuti per correggere l'errore.

Non essendo possibile fare assumere rilevanza fiscale ai componenti negativi che emergono, l'Agenzia indica quali siano le modalità per recuperare la deduzione nel periodo d'imposta di competenza. Se l'annualità è ancora emendabile, deve essere presentata una apposita dichiarazione integrativa “*a favore*”. Se, invece, così non è più, va comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza alla componente di costo non dedotta, purché sia ancora esperibile da parte dell'Amministrazione l'azione accertativa. A tal fine, il contribuente deve “*ricostruire*” tutte le annualità interessate dall'errore fino all'ultima, riliquidando autonomamente le relative dichiarazioni. Per l'ultimo periodo va presentata all'Agenzia un'apposita dichiarazione integrativa nella quale devono confluire gli effetti delle riliquidazioni effettuate. Quando, invece, il componente non rilevato contabilmente in un anno passato è positivo, va sempre presentata la dichiarazione integrativa “*a sfavore*”.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.31, 24/09/2013)

SISTRI

Al via la semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente, con una circolare emanata a ridosso dell'avvio delle novità introdotte dal D.L. n.101/13, ha chiarito che sono previste due date iniziali per l'avvio dell'operatività del SISTRI. Si evidenzia che dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi. In particolare:

- ➔ dal 1° ottobre 2013 i nuovi obblighi interessano gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale ovvero che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti;
- ➔ dal 3 marzo 2014 è previsto l'avvio del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stesse prodotti e iscritte all'Albo nazionale;
- ➔ dal 3 marzo 2014 è previsto l'avvio del SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

(Ministero dell'Ambiente, Circolare, 01/10/2013)

MORATORIA ABI

Adesione all'accordo con le imprese del 1° luglio 2013 di 281 banche

L'80,6% degli sportelli sul territorio nazionale ha reso operativo l'accordo firmato dall'ABI con i rappresentanti delle piccole e medie imprese italiane lo scorso 1° luglio 2013. I contenuti del nuovo accordo ABI-PMI del 1° luglio 2013 sono stati oggetto di specifica Informativa sulla Circolare mensile di settembre 2013. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari (società di leasing) aderenti all'accordo è disponibile al link http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf. Dal 1° ottobre 2013, pertanto, le banche hanno 30 giorni di tempo per rispondere alle istanze presentate dalle PMI.

(Associazione bancaria italiana, Comunicato stampa, 21/09/2013)

SISMA MAGGIO 2012

Convenzione ABI-CDP che sblocca l'erogazione dei finanziamenti per imposte e contributi

L'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno sottoscritto lo scorso 31 luglio 2013 la convenzione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, finalizzati al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da parte delle imprese interessate dal sisma del maggio 2012. Si tratta dei pagamenti di competenza dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013, il cui termine per la presentazione telematica delle istanze all'Agenzia delle Entrate per l'accesso al finanziamento agevolato scade il 31 ottobre 2013. Il finanziamento agevolato sarà utilizzabile anche per il pagamento degli importi richiesti, già ad oggi scaduti e non pagati: le imprese che non hanno effettuato l'addebito dei tributi, contributi e premi dei mesi dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013, addebiteranno tali modelli F24 non appena l'istituto di credito prescelto renderà spendibile il finanziamento richiesto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

(Associazione bancaria italiana, Nota protocollo n.1978, 13/09/2013)

Imposte al 16/10/2013 per le società di capitali che approvano il bilancio a settembre

A seguito della proroga del termine ultimo di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2012 per le società di capitali che hanno subito danni dal sisma al 30 settembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento del saldo dell'Ires e dell'Irap per il periodo di imposta 2012 va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento dei primi acconti Ires ed Irap per il periodo di imposta 2013 segue le medesime scadenze previste per il versamento del saldo 2012. Non è stata prevista alcuna proroga, invece, per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, che va effettuata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Si evidenzia che il differimento dei termini per il versamento delle imposte delle società di capitali trova applicazione anche in ordine al versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di società a responsabilità limitata artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.59, 25/09/2013)



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *BONUS ARREDI: BUONI I PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT*

Con la **C.M. n.29/E del 18 settembre** scorso l’Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n.69/13 (cosiddetto “*decreto energia*”) in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica e di acquisto di mobili per l’arredo (cosiddetto “*bonus arred*”). È con riferimento a tale ultima agevolazione (che si ricorda spetta nella misura del 50% fino ad un limite di spesa di €10.000 per singola unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali) che il documento dell’Agenzia fornisce utili indicazioni.

➔ **Requisito della novità**

Come prima indicazione la circolare precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

➔ **Connessione con gli interventi di recupero**

Viene precisato che possono avvalersi del beneficio fiscale i “*contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1*” dell’art.16 del D.L. n.63/13, e cioè i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-*bis* del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di €96.000 di spese ammissibili.

È bene notare che la precisazione così articolata vale ad escludere dal beneficio “*bonus arred*” coloro che eseguono esclusivamente interventi di efficientamento energetico, pur se ricompresi anch’essi nella previsione del citato art.16-*bis* del Tuir.

In sintesi, la detrazione “*bonus arred*” risulta collegata ai seguenti interventi di recupero:

TIPOLOGIA INTERVENTO	OGGETTO INTERVENTO
manutenzione ordinaria lett. a) art.3 DPR n.380/01	effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
manutenzione straordinaria lett. b) art.3 DPR n.380/01	effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
restauro e di risanamento conservativo lett. c) art.3 DPR n.380/01	
ristrutturazione edilizia lett. d) art.3 DPR n.380/01	
ricostruzione/ripristino immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi	ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia lettere c) e d) art.3 DPR n.380/01	riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile

➔ Finalizzazione degli acquisti

La disposizione di legge prevede che l'agevolazione sia riconosciuta per "l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**".

Possono quindi costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame sia l'effettuazione di interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali di cui all'art.1117 c.c., purché in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (a esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

N.B. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente quindi ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

➔ Decorrenza interventi di recupero e sostenimento spesa per arredi

Viene precisato che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012.

L'Agenzia ritiene quindi che il Legislatore abbia considerato il **sostenimento di spese dal 26 giugno 2012** per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame.

Inoltre, l'Agenzia ritiene che:

- ➔ le **spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati;
- ➔ la **data di inizio lavori** deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

➔ Pagamento con bonifico o carta di credito o bancomat

Integrando inopportuno la disposizione di legge, la C.M. n.29/E/13 (ribadendo quanto già affermato nel comunicato stampa del 4 luglio 2013) precisa in prima battuta che per fruire della detrazione "*bonus arredi*" i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Successivamente la stessa C.M. n.29/E chiarisce che, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito, non essendo invece consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

In tale caso si dovrà conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) nonché le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Va segnalato come la scelta dell'una o dell'altra modalità evidenziate dall'Agenzia non sia priva di conseguenze:

- nel caso di ricorso al bonifico previsto per la “*detrazione interventi di recupero*” è probabile che, in assenza di ulteriori specificazioni sul bonifico, l'istituto di credito del fornitore del bene applichi la ritenuta di acconto del 4%
- nel caso di alternativo ricorso alla carta di credito o al bancomat nessuna ritenuta verrà applicata.

È auspicabile sul punto una conferma in tal senso da parte dell'Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI SULLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE DEL 65% PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER INTERVENTI ANTISISMICI

La Circolare n.29 del 18 settembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito le tipologie di interventi di efficienza energetica oggetto della proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef/Ires del 55% (oggi incrementata al 65%) per le spese di riqualificazione degli edifici. Gli interventi oggetto dell'agevolazione sono i seguenti:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, in funzione di una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato;
- ➔ interventi riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- ➔ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- ➔ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- ➔ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- ➔ sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nella versione iniziale il D.L. n.63/13, in vigore il 6 giugno 2013, aveva previsto l'esclusione dalla proroga degli interventi consistenti nella installazione di pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore. In questa prima versione, pertanto, era previsto che tali interventi fossero esclusi dalla agevolazione per le spese sostenute in data successiva al 30 giugno 2013. Con la legge di conversione del citato D.L. tali esclusioni sono state eliminate per cui era sorto il dubbio su quale fosse la decorrenza dell'incremento al 65% per tali interventi. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, in un'ottica di semplificazione, che anche i predetti interventi sono agevolabili nella misura del 65% delle spese sostenute a decorrere fin dal 6 giugno 2013 (e fino al 31 dicembre 2013).

Eccezionalmente, inoltre, la detrazione del 65% è fruibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014 (anziché fino al 31 dicembre 2013) nel solo caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale:

- ➔ il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

- ➔ le aree destinate a parcheggio, la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, i sottotetti destinati all'uso comune;
- ➔ gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi di distribuzione e trasmissione per gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, ricezione radiotelevisiva e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.

Gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, effettuati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, è fruibile una detrazione Irpef/Ires del 65% delle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013, nel limite massimo di spesa agevolabile pari a €96.000. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

L'ambito oggettivo di applicazione di tale agevolazione riguarda fabbricati adibiti ad abitazione principale della persona fisica ovvero fabbricati adibiti ad attività produttive di beni e servizi, agricole, professionali, commerciali o non commerciali. A titolo esemplificativo, è agevolabile l'esecuzione di opere per:

- ➔ la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- ➔ la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- ➔ la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Per l'individuazione della disciplina applicabile a tale detrazione, si deve fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonifico bancario o postale come modalità obbligatoria di pagamento delle spese).

Possono fruire della detrazione del 65%, pertanto, sia i soggetti Irpef sia i soggetti Ires, se detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento).

Si segnala che, nel caso di interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità su altre unità immobiliari residenziali (diverse dalla prima casa), la detrazione del 65% non è fruibile.

Rimane ferma, in questi casi, la possibilità di godere della detrazione del 50% per interventi su unità residenziali (che tornerà al 36% se le spese saranno sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2014) solamente nel caso in cui la spesa sia sostenuta da un soggetto passivo Irpef.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE STP IN CERCA DI CHIAREZZA

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito Irdcec) è intervenuto nuovamente con la [circolare n.34/IR del 19 settembre 2013](#) in materia di Stp, le società tra professionisti disciplinate dai commi da 3 a 11 dell'art.10 della L. n.183 del 12 novembre 2011 e dal regolamento attuativo adottato dal ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico con decreto n.34 dell'8 febbraio 2013.

Già nei mesi scorsi con le circolari n.32/IR e n.33/IR erano stati affrontati dal medesimo Istituto le problematiche relative agli aspetti civilistici connessi alle Stp.

Obiettivo della recente circolare è fornire la propria interpretazione in tema di regime fiscale e previdenziale applicabile alle Stp.

Regime fiscale

Ai fini delle imposte dirette, sottolinea la circolare, rilevano sia il profilo soggettivo che oggettivo di chi produce il reddito.

In particolare, in riferimento al requisito soggettivo, l'art.10, co.3, L. n.183/11, prevede che la costituzione di una società tra professionisti avvenga secondo i modelli previsti dai titoli V e VI del Libro V del codice civile ovvero nelle forme tipiche delle società commerciali. Ne consegue che il reddito prodotto dovrebbe essere ricondotto, al dettato dell'art.6, co.3 del Tuir, come accade per le Snc e Sas e dell'art.81, co.1 per le società di capitali e enti commerciali, quindi al reddito d'impresa.

Tuttavia, sempre secondo il disposto dell'art.10, co.3, L. n.183/11, le Stp devono svolgere solo ed esclusivamente attività professionali che, per le loro caratteristiche producono reddito di lavoro autonomo di cui all'art.53 Tuir, questo il requisito oggettivo.

Approcciando quindi le Stp dal profilo soggettivo la società tra professionisti potrebbe essere considerata come una società commerciale che produce reddito di impresa, considerando invece il profilo oggettivo assumerebbe rilievo il lavoro del singolo associato ed il reddito dovrebbe essere inteso come reddito di lavoro autonomo.

Secondo l'interpretazione dell'Irdcec si dovrebbe ritenere prevalente il profilo oggettivo, dare quindi rilievo al concetto di professionista socio della società con la conseguente produzione di reddito da lavoro autonomo e soggettività passiva Irpef ed Irap (sempre che fosse verificato il requisito dell'autonoma organizzazione).

La circolare chiarisce difatti che troverebbe applicazione l'attribuzione del reddito di lavoro autonomo per trasparenza a tutti i soci ad eccezione dei soci non professionisti che avessero anche la qualifica di imprenditori per via di altra attività esercitata che vedrebbero attratto il reddito della Stp nel reddito di impresa.

Regime previdenziale

L'inquadramento previdenziale è una diretta conseguenza di quello fiscale, la contribuzione soggettiva del professionista, difatti è legata alla produzione di reddito professionale ex art.53 del

Tuir, mentre la contribuzione integrativa è slegata da tale presupposto e dovuta dagli iscritti agli Ordini professionali che svolgano la professione.

Quindi mentre il contributo soggettivo sarebbe dovuto dai soci professionisti, quello integrativo sarebbe dovuto dalla Stp e non dai singoli professionisti.

La circolare 34, giunge quindi alla conclusione di applicare il contributo integrativo all'intero volume d'affari della Stp (salvo le necessarie e successive ripartizioni tra soci), ponendo il contributo soggettivo a solo carico dei soci professionisti.

Conclusioni

È chiaro che oggi quello dell'Irdcec è, e deve essere inteso, solo quale spunto di riflessione e di partenza per la costituzione e gestione di una Stp essendo sconsigliato allo stato attuale in assenza di un auspicato intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO: DAL 1° GENNAIO 2014 PIÙ CONVENIENTI I TRASFERIMENTI DELLE ABITAZIONI

Con il **D.L. n.104 del 12/09/13** (cosiddetto “Decreto Istruzione”), in attesa di conversione in legge, vengono modificate alcune disposizioni introdotte, in tema di tassazione ai fini dell'imposta di registro nei trasferimenti immobiliari, dall'art.10 del D.Lgs. n.23/11.

Pur prevedendo entrambe le disposizioni sopra citate una **decorrenza a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014**, pare opportuno evidenziare la portata delle modifiche relative ai trasferimenti di immobili di civile abitazione, per fornire gli opportuni elementi di valutazione a quanti stanno in questi mesi valutando l'effettuazione di queste operazioni.

È opportuno premettere che le richiamate novità interessano prevalentemente i trasferimenti che risultano soggetti a imposta di registro in misura proporzionale (fattispecie che si verifica quando le operazioni sono esenti o escluse da Iva) mentre nessuna modifica è riscontrabile nelle operazioni imponibili che continuano a scontare le tradizionali aliquote Iva del 4% e del 10%. In tal senso le novità di futura introduzione andranno ad acuire ulteriormente il divario tra i due diversi comparti impositivi.

Le novità contenute in origine dall'art.10 del D.Lgs. n.23/11 sono così riassumibili:

1. abbassamento della misura dell'imposta di registro prevista per l'acquisto della prima casa dal 3% al 2% e ridefinizione del concetto, piuttosto datato in quanto risalente al lontano 1969, di abitazione di lusso;
2. tassazione di ogni altro trasferimento a titolo oneroso con aliquota al 9% (l'attuale misura dell'imposta di registro prevista per gli acquisti di abitazioni che non presentano i requisiti “prima casa” è pari al 7%, alla quale però vanno aggiunte le imposte ipotecarie e catastali previste, rispettivamente, nella misura del 2% e dell'1% per un carico complessivo pari al 10%);
3. azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali connesse ai predetti trasferimenti immobiliari e
4. soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

In questo scenario si inseriscono le ulteriori modifiche apportate dal D.L. n.104/13 e, più precisamente:

- ➔ l'azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali (precedente punto 3) viene sostituito nel caso di trasferimento della prima casa con la previsione di imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di €50 ciascuna;
- ➔ tutte le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, attualmente fissate in €168, vengono elevate ad €200;

Alla luce del rinnovato scenario, ulteriormente passibile di modifiche atteso che il D.L. n.104/13 ha appena iniziato l'*iter* di conversione in legge, si rileva una sostanziale convenienza nell'attendere il 1° gennaio 2014 per quanti stiano valutando in questi mesi la cessione o l'acquisto sia della prima casa di abitazione che delle altre abitazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA VERIFICA DEI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ PER I RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

A seguito della recente evoluzione normativa, che ha dal 2013 ulteriormente ridotto al 20% le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli di proprietà di imprese (e professionisti), diventa sempre più appetibile da parte di dipendenti ed amministratori di società il ricorso al rimborso per i chilometri sostenuti col proprio mezzo.

L'art.33 del D.L. n.41 del 23/2/1995 (convertito nella L. n.85/95) ha limitato al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel) la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per trasferte di dipendenti o di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzati a servirsi di autovettura propria o noleggiata.

Va opportunamente ricordato in proposito che per il lavoratore dipendente, affinché il rimborso abbia natura compensativa e non retributiva, le trasferte devono essere effettuate fuori dal Comune in cui è ubicata la sede di lavoro, come risulta dal contratto o lettera di assunzione, o ancora dalle singole note di rimborso.

Pertanto:

- nel caso di rimborsi chilometrici riconosciuti per l'**uso dell'auto di proprietà del dipendente** la società potrà dedurre il costo di percorrenza così come fissato dalle tabelle ACI relativamente a autoveicoli di potenza non superiore a 17 hp se auto alimentata a benzina o di 20 hp se auto diesel: il dipendente invece ha diritto al rimborso da tabella Aci relativamente al modello della propria auto;
- nel caso di rimborsi chilometrici riconosciuti per l'**auto noleggiata dal dipendente** questi avrà diritto al rimborso dell'intera spesa sostenuta senza limitazioni legate al modello dell'auto, l'azienda dovrà sempre rifarsi alla tariffa di noleggio relativa a autoveicoli di potenza non superiore a 17 hp se auto alimentata a benzina o di 20 hp se auto diesel.

Con l'introduzione del libro unico del lavoro, va data evidenza con apposita annotazione in tale libro di tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

Per agevolare i contribuenti nel calcolo dei limiti fiscali per l'azienda, l'ACI ha pubblicato in questi giorni sul proprio sito *internet* le tabelle che indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 hp a benzina o di 20 hp a gasolio.

Tali tabelle, che riportiamo di seguito, devono essere considerate un utile riferimento per determinare le spese di trasferta deducibili dal reddito d'impresa.

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF										
prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza				
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE
15.622,36	19.079,38	979,27	224,85	2.422,46	3.626,58	0,08229	0,15812	0,01611	0,06923	0,32575

Costo complessivo di esercizio in Euro al km										
Percorrenza media annua	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Costo di esercizio	1,05106	0,68840	0,56752	0,50708	0,47081	0,44663	0,42936	0,41641	0,40634	0,39828

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF										
prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza				
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE
22.650,12	27.537,85	1.363,33	266,39	2.691,62	4.321,35	0,07147	0,11956	0,02101	0,07692	0,28897

Costo complessivo di esercizio in Euro al km											
Percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,72110	0,57706	0,50504	0,43301	0,39700	0,37540	0,36099	0,35070	0,34299	0,33698	0,33218

Per "costo di esercizio del veicolo", si intende l'insieme delle spese che l'automobilista sostiene per l'uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all'acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d'uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d'uso più le quote d'ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l'ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in "euro per Km".

L'ACI ha convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze:

- per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivisi in fasce di 5.000 Km;
- per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km;
- per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivisi in fasce di 2.500 Km
- per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivisi in fasce di 10.000 Km.

N.B. È opportuno ricordare che le tabelle esaminate in questa sede non vanno confuse con quelle che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno e che sono valide per l'anno successivo al fine di essere utilizzate per la determinazione del *fringe-benefit*, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private (gli importi relativi ai *fringe benefit* 2013 sono stati pubblicati nella G.U. n.297 del 21/12/12).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI – COMUNICAZIONE 2012 DA INVIARE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2013

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello e sono state date le prime indicazioni operative riguardanti la comunicazione dei beni utilizzati dai soci della società e dai familiari dell'imprenditore, nonché la comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società partecipate. Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (leggasi, redditometro)

In particolare, i provvedimenti approvati sono i seguenti:

- provvedimento n. 94902/2013 relativo alla comunicazione dei beni in uso ai soci;
- provvedimento n. 94904/2013 relativo alla comunicazione dei finanziamenti

Da notare che, mentre i provvedimenti sono distinti per le due forme di comunicazioni, il modello è unico: pertanto l'impresa che deve comunicare tanto beni concessi ai soci quanto finanziamenti ricevuti, ragionevolmente provvederà ad un unico invio.

Si noti che ad oggi sono disponibili modello e provvedimenti attuativi, ma mancano ancora le istruzioni per la compilazione del modello, per cui quando queste saranno approvate potrebbe esservi qualche sorpresa da gestire.

Le scadenze

Le scadenze sono le seguenti:

- a **regime** (quindi a partire dai dati relativi al 2013), la comunicazione in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
- transitoriamente, per i dati relativi al **2012**, anno di prima applicazione delle disposizioni dei provvedimenti in commento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **prossimo 12 dicembre 2013**.

Da notare che oggi non risulta più dovuta alcuna comunicazione con riferimento a beni concessi e finanziamenti in corso alla data del 17 settembre 2011; in altre parole, oggetto del monitoraggio sono le situazioni riguardanti il periodo d'imposta 2012.

L'intestataro della comunicazione

Vi è una diversa modalità di invio relativamente ai due provvedimenti:

- mentre la comunicazione riguardante i beni può essere inoltrata tanto dalla società concedente quanto dal socio utilizzatore del bene (nel senso che occorrerà decidere chi invia e compilare di conseguenza i dati anagrafici contenuti nel modello);

- ⇒ la comunicazione dei finanziamenti va inoltrata esclusivamente da parte della società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione (quindi i dati del frontespizio saranno necessariamente quelli della società).

Regole e modalità d'invio

Per entrambe le comunicazioni, oltre all'invio ordinario è possibile, barrando le apposite caselle nel frontespizio:

- ⇒ annullare la comunicazione in precedenza presentata;
- ⇒ sostituire la comunicazione presentata con altra di diverso contenuto.

In entrambi i casi (annullamento o sostituzione) è richiesto di indicare nel frontespizio la precedente comunicazione cui ci si riferisce.

L'invio della comunicazione può avvenire alternativamente:

- ⇒ da parte degli stessi contribuenti utilizzando il servizio telematico Entratel o *Internet* (Fisconline);
- ⇒ chiedendo l'assistenza di un intermediario abilitato di cui all'art.3, co.3, del DPR n.322/98, e successive modificazioni.

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art.2, co.36-*sexiesdecies* del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- ➔ per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al **30%** della differenza di cui al comma 36-*quinqüesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- ➔ qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di **€258**;
- ➔ per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di €258 prevista dall'art.11 del D.Lgs. n.471/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I SOGGETTI TENUTI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Con due provvedimenti datati 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti tenuti alla presentazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. L'ambito soggettivo che interessa le due comunicazioni relative al periodo di imposta 2012, da effettuare entro il 12 dicembre 2013, è diverso:

- ➔ nel modello dei beni in uso ai soci l'invio è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario;
- ➔ nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolge attività d'impresa, cioè chi ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci o ai familiari

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare annualmente gli elementi per individuare i beni concessi in uso e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla società, nei soli casi in cui la società o l'impresa individuale non addebiti al socio o al familiare il giusto valore di mercato del bene concesso in godimento.

Nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato tra le parti, la comunicazione telematica non deve essere effettuata.

I soggetti residenti interessati all'obbligo sono:

- ➔ imprese individuali;
- ➔ società di persone;
- ➔ società di capitali;
- ➔ società cooperative;
- ➔ stabile organizzazioni di società non residenti;
- ➔ enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni utilizzati nella sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione telematica le società semplici. Non sono interessati da tale norma, inoltre, gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) in quanto il provvedimento parla esclusivamente di soggetti che esercitano attività di impresa.

I soggetti privati (persone fisiche) interessati all'obbligo si possono così schematizzare:

- ➔ soci che hanno ricevuto nel corso dell'anno beni in godimento dalla società;
- ➔ soci di società che detengono partecipazioni nella società concedente il bene (che viene utilizzato dalla persona fisica);
- ➔ familiari dei suddetti soci o dell'imprenditore individuale.

Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'utilizzo dei beni aziendali da parte dell'imprenditore individuale (va comunicato solo l'utilizzo da parte dei familiari dell'imprenditore).

Deve essere comunicato, invece, l'utilizzo del bene da parte della persona fisica che detiene indirettamente la partecipazione nella società concedente (ad esempio in presenza di società fiduciaria o di *trust*).

La comunicazione dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni

Il modello approvato per i beni concessi in godimento ai soci deve essere utilizzato dalla società o dall'impresa individuale per comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti. Vanno comunicati solo i dati dei finanziatori persone fisiche o familiari dell'imprenditore.

Diversamente da quanto avviene per la comunicazione dei beni in godimento, non è prevista la possibilità che l'adempimento possa essere effettuato dal socio che effettua il finanziamento o la capitalizzazione ma solo dall'impresa, che è tenuta alla presentazione telematica del modello.

Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione:

- ➔ i finanziamenti eseguiti dalla società al socio;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dal socio alla società quando il socio non è persona fisica;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l'apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale).

Al fine di semplificare l'adempimento, è stato previsto che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento (nel caso in questione nel 2012, non rilevando gli apporti e i finanziamenti effettuati in anni precedenti) l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sia pari o superiore ad €3.600, distintamente assunti.

Se, ad esempio, il socio ha sottoscritto un aumento di capitale per €10.000 e ha effettuato un finanziamento per €3.000, è oggetto di monitoraggio per la sola capitalizzazione e non per il finanziamento, che non va inserito nella comunicazione. Inoltre, la norma prevede che vada monitorata la singola movimentazione finanziaria rilevante, indipendentemente dalla restituzione del finanziamento entro la fine del periodo di imposta.

Le operazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, quali gli atti di finanziamento o capitalizzazione sottoposti a registrazione, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione telematica. Trattasi, ad esempio, di versamenti in conto capitale ovvero di contratti di finanziamento registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.94902/2013 del 2 agosto 2013 ha approvato la comunicazione relativa ai beni in uso ai soci.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per i beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- per i beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- per i beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/E/12, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’art.5, co.5, del Tuir, pertanto, sono tali “*il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado*”.

⇒ Beni oggetto di comunicazione

Per quanto attiene all’oggetto della comunicazione, appare immediatamente una semplificazione nell’articolo 2 punto 1, laddove sono escluse le operazioni compiute ante 2012. Quindi la prima comunicazione sarà quella in scadenza il 12/12/13 riferita al periodo d’imposta 2012. Viene quindi eliminata la comunicazione relativa a 2011 che aveva introdotto il provvedimento del novembre 2011, richiesta che comunque pareva esorbitare i confini previsti dalla norma istitutiva.

Da notare però che il bene può essere stato concesso in godimento anche prima del 2012: infatti, se **perdura il godimento nel 2012** scatta l’obbligo di comunicazione.

Nel modello occorre indicare:

- ➔ la tipologia di bene concesso in utilizzo
- ➔ i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile)
- ➔ il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall’art.51 Tuir)
- ➔ il corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo.

ESEMPIO

Es: Mario Rossi, socio e dipendente della società Alfa Srl, utilizza una vettura intestata alla società a fronte di nessun corrispettivo. Valore dell’utilizzo €4.000. La vettura era stata concessa a Mario Rossi sin dal 2010. Poiché l’utilizzo permane nel 2012, tale utilizzo va comunicato.

Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura	¹ <input checked="" type="checkbox"/>	Altro veicolo	² <input type="checkbox"/>	Numero telaio	³ <input type="text" value="SJN1TEP10U0111111"/>
	BG05	Unità da diporto	¹ <input type="checkbox"/>			Metri	² <input type="text"/>

	BG06	Aereomobile ¹ <input type="text"/>	Potenza motore KW ² <input type="text"/>
	BG07	Immobile ¹ <input type="text"/> Comune ² <input type="text"/> Provincia ³ <input type="text"/>	Foglio ⁴ <input type="text"/> Particella ⁵ <input type="text"/>
	BG08	Altro bene ¹ <input type="text"/>	
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato ¹ <input type="text"/>	Valore di mercato ² <input type="text" value="4.000"/>

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- ➔ l'utilizzo che viene fatto del bene;
- ➔ la durata della concessione (data di inizio e fine).

Informazioni circa l'utilizzo del bene	BG02	Esclusivo ¹ <input checked="" type="checkbox"/> Non esclusivo ² <input type="checkbox"/> Subentrante ³ <input type="checkbox"/> Data subentro ⁴ <input type="text"/>
Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione ¹ <input type="text"/> Data inizio concessione ² <input type="text" value="12/05/2013"/> Data fine concessione ³ <input type="text"/> Comodato ⁴ <input type="checkbox"/> Caso d'uso ⁵ <input checked="" type="checkbox"/> Altro ⁶ <input type="checkbox"/> Finanziamenti/ Capitalizzazioni ⁷ <input type="text"/>

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- ➔ hanno un valore **non superiore ad €3.000**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo)
- ➔ sono compresi nella categoria residuale "*altro*" prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

Compilazione dei dati della società e del socio

L'art.1 del Provvedimento n.94902/2013 chiarisce quali siano i soggetti obbligati alla comunicazione dei beni dati in uso ai soci, individuandoli tra coloro che realizzano reddito d'impresa in forma individuale o collettiva, oppure, in via alternativa, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione emerge che:

- ➔ se chi compila il modello è la società (o l'impresa concedente) vanno segnalati nel modulo relativo al bene dato in uso i dati anagrafici dell'utilizzatore;
- ➔ se chi compila è l'utilizzatore vanno segnalati i dati della società concedente.

Ciò emerge dal contenuto di dati di tipo "C", dove in relazione al rigo BG 01 (dati del soggetto che utilizza o concede il bene) si segnala che il codice fiscale non può essere uguale a quello indicato nel campo 2 del record "B", in cui viene segnalato il codice fiscale del dichiarante.

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Codice fiscale	12345678900	Qualifica	2	Tipo soggetto	G
	Persone fisiche					
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso	
	Data di nascita		Comune o Stato estero di nascita		Provincia (sigla)	
	Codice Stato estero di residenza					
	Denominazione o ragione sociale					
	ALFA SRL					
	Comune del domicilio fiscale				Provincia del domicilio fiscale	
	MILANO				M	
	Codice Stato estero di residenza					

Dati del soggetto che concede o utilizza il bene	Codice fiscale	1 MRARSS70A01F205U	Qualifica	2 1	Tipo soggetto	3 1
	Persone fisiche					
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Cognome	4 ROSSI	Nome	5 MARIO	Sesso	6 M
	Data di nascita	7 01/01/1970	Comune o Stato estero di nascita	8 MILANO	Provincia (sigla)	9 M
	Codice Stato estero di residenza	10 MONZA				
	Denominazione o ragione sociale					
	11					
	Comune del domicilio fiscale				Provincia del domicilio fiscale	
	12				13	
	Codice Stato estero di residenza					
	14					

Esoneri

Il paragrafo 2.1 del provvedimento prevede un esonero molto importante dall'obbligo di presentazione della comunicazione: *“A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”*

In pratica, la comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Nel paragrafo 3 sono poi individuate delle esclusioni oggettive:

- ➔ i beni concessi in godimento agli **amministratori** (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo. Sul punto arriveranno probabilmente chiarimenti futuri da parte dell'Amministrazione finanziaria);
- ➔ i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);

- ➔ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- ➔ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ➔ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ➔ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Va segnalato che, il prossimo 12 dicembre, oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società.

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di €50.000 alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a €20.000;
- l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo soggetto.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di €3.600.

Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio (sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).

Fatta questa necessaria premessa, nello schema che segue sono indicate alcune questioni problematiche, alcune delle quali dovranno essere chiarite dall'Agenzia delle Entrate.

Descrizione	Note	Caso dubbio
Finanziamenti e capitalizzazioni rilevanti	Devono essere comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno 2012, mentre i precedenti non rilevano ai fini della comunicazione. È irrilevante che i finanziamenti siano fruttiferi o infruttiferi.	NO
Finanziamenti e capitalizzazioni non rilevanti	Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti che sono già noti all'Agenzia, in quanto sono indicati all'interno di atti registrati. Si pensi, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">➤ alla sottoscrizione del capitale sociale di una società commerciale;➤ alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società;➤ ad un finanziamento o ad un versamento risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata.	NO

Calcolo della soglia di irrilevanza dei €3.600	Non appare chiaro il fatto se la soglia di irrilevanza di €3.600 sia riferita al totale della posizione della società, oppure al singolo soggetto. Ad esempio, in relazione alla società ALFA, si ipotizzi che: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il socio Rossi abbia effettuato un finanziamento di €3.000; ➤ il socio Bianchi abbia effettuato un finanziamento di €3.000. Se il limite dei €3.600 fosse riferito a ciascun soggetto, la comunicazione non va fatta; diversamente, la segnalazione deve essere effettuata.	Sì
Movimentazioni del 2012	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento ed il medesimo sia stato restituito, in tutto o in parte, non è chiaro se debba essere segnalato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'originario importo; ➤ quello nettizzato dalla restituzione, se parziale; ➤ nulla, nel caso sia stato restituito l'intero versamento nel corso dello stesso anno. 	Sì
Rinuncia dei finanziamenti	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2012 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.	NO
Società cooperative	Le sottoscrizioni di capitale da parte dei soci non risultano da alcun atto pubblico; quindi, in linea teorica, si dovrebbe effettuare la comunicazione. Onestamente, ciò potrebbe "ingolfare" il sistema.	Sì
Restituzione di prelevamenti eccedenti	Spesso, nelle società di persone, i soci prelevano in corso d'anno delle somme che eccedono il patrimonio netto. Eventuali restituzioni di tali somme, per evitare censure civilistiche, non rappresentano finanziamenti ma storno di crediti delle società nei confronti dei soci.	NO
Società di persone in contabilità semplificata	Nessuna previsione specifica è presente per i soggetti in contabilità semplificata, nonostante dall'apparato contabile non risultino le poste eventualmente da comunicare. In linea teorica, poiché la comunicazione è a carico della società, si dovrebbe comunque disporre delle informazioni necessarie per effettuare l'adempimento.	NO

A livello sanzionatorio, non sembra che l'omissione o l'errata compilazione possa subire altra sanzione se non quella residuale di €258.

Nell'attesa di conoscere ulteriori precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene comunque imprescindibile ribadire alla clientela che non è più sostenibile il comportamento che abbina le seguenti circostanze:

- reddito dichiarato dal socio di importo modesto;
- effettuazione di finanziamenti alla società.

Ovviamente, la cautela è di natura generale, poiché un soggetto potrebbe disporre di risorse proprie accumulate nelle annualità pregresse che gli consentono di effettuare i versamenti.

Vista anche la necessità di predisporre adeguata documentazione per evitare la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti, si raccomanda pertanto ai signori Clienti di concordare preventivamente tali operazioni con lo Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma